

CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO “CARLO BESTA” E L’ASST DELLA VALLE OLONA PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO.

TRA

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, Codice Fiscale n. 01668320151, Partita IVA n. 04376340156, con sede in Milano, Via Celoria n. 11, nella persona del Direttore Generale Dott. Angelo Cordone, domiciliato per la carica presso il suddetto Ente, in appresso la Fondazione

E

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, Partita IVA e Codice Fiscale n. 03510190121, con sede in Busto Arsizio (VA), Via Arnaldo Da Brescia n. 1, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Daniela Bianchi, domiciliata per la carica presso la stessa, in appresso l’ASST;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 343, del 23 giugno 2021, è stato approvato l’aggiornamento del tariffario della Fondazione, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 371, del 21 luglio 2017, relativo a prestazioni diagnostiche di laboratorio effettuate in regime di solvenza e per enti esterni pubblici o privati;
- il succitato tariffario è stato ulteriormente aggiornato con Deliberazione del Direttore Generale n. 499, del 25 giugno 2025 e, successivamente, con Deliberazione del Direttore Generale n. 887, del 20 novembre 2025;
- la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, in data 30 dicembre 2025, ha inviato a tutte le strutture sanitarie pubbliche la nota GI.2025.0051784, ad oggetto “*Rete dei laboratori Clinici Pubblici ai sensi del Decreto n. 13807 del 07/10/2025 – ulteriori precisazioni*”;
- al fine di “*garantire economie di scala e sostenere la competitività del Servizio Sanitario Regionale*” nell’erogazione di prestazioni di laboratorio, la DG Welfare ha dato indicazione di applicare alle altre strutture pubbliche del Sistema Sanitario Regionale (SSR) tariffe non superiori a quelle previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale (NTR), decurtate del 5%;
- al fine di ottemperare a tale indicazione, con nota prot. n. 0002397 del 31 marzo 2026, la Fondazione ha trasmesso a tutti gli Enti pubblici del SSR il tariffario relativo a prestazioni

diagnostiche di laboratorio, con le tariffe del NTR già scontate del 5%, che la Fondazione applicherà ai citati Enti a partire dal 1° aprile 2026, indipendentemente dalla data di richiesta delle prestazioni;

- l'ASST ha manifestato l'interesse a stipulare una nuova convenzione per l'effettuazione di esami di laboratorio eseguiti dalla Fondazione, sulla base delle nuove condizioni tariffarie sopra illustrate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

La Fondazione assicura all'ASST l'esecuzione degli esami di laboratorio riportati nel tariffario pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione, agli atti della S.C. Affari Generali e Legali, alle tariffe ivi indicate (esenti IVA) per enti esterni secondo le seguenti modalità:

- per le prestazioni richieste dal 1° luglio 2025 al 30 novembre 2025, si applica il tariffario approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 499/2025, con l'applicazione di uno sconto del 10%;
- per le prestazioni richieste a far data dal 1° dicembre 2025 e fatturate entro il 31 marzo 2026, si applica il tariffario approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 887/2025, con l'applicazione di uno sconto del 10%;
- per le prestazioni fatturate a partire dal 1° aprile 2026, indipendentemente dalla data di richiesta delle stesse, si applicano le tariffe del Nomenclatore Tariffario Regionale (NTR) decurtate del 5%.

Art. 2 - Procedura

Il recapito presso la Fondazione dei campioni da esaminare, nel rispetto delle modalità indicate dalla medesima, sarà a carico all'ASST. I referti verranno rilasciati secondo le modalità concordate tra i direttori dei laboratori interessati.

La Fondazione provvede di default a crioconservare in vapori di azoto liquido (ad una temperatura di circa -150 °C) i residui dei campioni esaminati dal Laboratorio di Neuroimmunologia della S.C. Neurologia 4 – Neuroimmunologia e Malattie Neuromuscolari, applicando le relative tariffe previste nel tariffario, al fine di permettere all'ASST di richiedere esami aggiuntivi sui medesimi campioni, qualora lo ritenesse necessario, fatta salva la possibilità per l'ASST di comunicare la propria volontà di non crioconservare i suddetti residui, all'atto dell'invio dei relativi campioni alla Fondazione.

Referente per l'ASST è il Direttore della S.C. Medicina di Laboratorio.

Art. 3 – Rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'effettuazione delle prestazioni in oggetto intercorrono esclusivamente tra le Amministrazioni dell'ASST e della Fondazione.

I riferimenti di ciascun laboratorio che effettua gli esami richiesti sono indicati *“nell'elenco completo degli esami di laboratorio eseguibili presso la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta”*, pubblicato sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.istituto-besta.it/esami>

Art. 4 – Rendicontazione e fatturazione

La Fondazione si impegna a comunicare mensilmente la rendicontazione dettagliata delle prestazioni erogate e delle relative tariffe applicate alla S.C. Area Accoglienza - CUP dell'ASST che, con il supporto della Struttura aziendale competente, ne verifica la congruità e la rispondenza. Una volta verificata la rendicontazione, la S.C. Area Accoglienza - CUP procederà ad emettere il relativo ordine di acquisto in formato elettronico. L'ASST Valle Olona, pertanto, trasmetterà mensilmente alla Fondazione il numero d'ordine necessario alla fatturazione del periodo mensile rendicontato tramite il Nodo Smistamento degli Ordini NSO.

La Fondazione, a cadenza mensile, emetterà quindi la fattura relativa alle prestazioni rese nell'ambito della presente convenzione, il cui pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della stessa, previo perfezionamento dell'iter di verifica della regolare esecuzione delle prestazioni.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento sopra indicati comporterà la richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs. 231/2002, fatta salva la facoltà della Fondazione di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 5 - Assicurazione

La Fondazione dichiara che le attività prestate dai sanitari interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni da responsabilità professionale verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.

L'ASST dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto del presente accordo, in caso di responsabilità ad essa attribuibili.

Art. 6 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027, regolando l'attività erogata a partire dal 1° luglio 2025 secondo le modalità indicate all'art. 1.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione, dandone notizia all'altra Parte a mezzo raccomandata A.R. o PEC, almeno due mesi prima del termine individuato nella stessa comunicazione di recesso. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di modificare, nel corso della vigenza della convenzione in oggetto, i termini e le condizioni pattuite, attraverso specifico accordo sottoscritto da entrambe.

Art. 7 – Trattamento dati personali

Nell'esecuzione della presente convenzione, le Parti danno atto che i dati di cui vengono reciprocamente a conoscenza, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo "Regolamento UE") e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza ed i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati personali.

Atteso che la titolarità dei dati rimane in capo all'ASST, con la sottoscrizione della presente convenzione, ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento UE, viene accettata da parte della Fondazione la nomina a Responsabile del trattamento, in relazione ai dati personali e sensibili la cui conoscenza risulta essere indispensabile per lo svolgimento delle obbligazioni oggetto di convenzione. La nomina a Responsabile cesserà automaticamente con il venir meno del rapporto intercorrente tra il Titolare del trattamento (l'ASST) ed il Responsabile del Trattamento (la Fondazione).

Il Responsabile è a conoscenza che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione andranno svolti nel pieno rispetto del Regolamento UE, in particolare la Fondazione, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, dovrà attenersi alle seguenti istruzioni, ed a tutte quelle definite in dettaglio con specifico e separato atto di nomina, che ivi si intende interamente richiamato come parte integrante e sostanziale del presente accordo:

- I) procedere al trattamento dei dati personali, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare ASST;

- 2) redigere il registro delle attività dei trattamenti nei modi e nei contenuti previsti dall'Art. 30 del Regolamento UE 2016/679. Tale registro dovrà essere immediatamente consultabile in caso di eventuali verifiche a cura dell'ASST e dell'Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy);
- 3) individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali nell'ambito della propria struttura aziendale e fornire alle stesse le opportune istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali con l'obbligo legale di riservatezza;
- 4) avere cura che ogni dato, elenco o banca dati cartacea ed informatica vengano trattati per i soli fini per i quali sono destinati;
- 5) non comunicare, diffondere, trasferire i dati a soggetti terzi né a Paesi terzi senza l'autorizzazione del titolare e, in ogni caso, in conformità con le disposizioni del Reg. Ue 2016/679;
- 6) trattare i dati personali raccolti sia su supporti cartacei che informatici nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento UE in questione;
- 7) gli obblighi relativi alla riservatezza dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico o cessazione del rapporto di lavoro;
- 8) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento senza previa autorizzazione dell'ASST.

Art. 8 – Codice di Comportamento e P.I.A.O.

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute;
- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.

La violazione del Codice di comportamento e delle disposizioni contenute nel P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 9 - Pubblicazione

La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle*

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016;

- è soggetta all'imposta di bollo, con onere a carico dell'ASST, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 10 – Foro competente

In caso di controversie le Parti eleggono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

PER LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO “CARLO BESTA”

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Cordone

PER AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALLE OLONA

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Daniela Bianchi